

Regolamento del Consiglio svizzero di accreditamento sul riconoscimento delle agenzie per l'accreditamento secondo la LPSU

(Regolamento sul riconoscimento delle agenzie)

dell'11 dicembre 2015 (Stato 18 dicembre 2020)

Il Consiglio svizzero di accreditamento,

in base all'articolo 21, capoverso 7, e all'articolo 32 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)¹ e articolo 3 dell'ordinanza del 28 maggio 2015 del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento nel settore universitario (Ordinanza per l'accreditamento LPSU)²

emette il seguente regolamento:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per il riconoscimento delle agenzie di accreditamento autorizzate a svolgere procedure di accreditamento ai sensi della LPSU.

Art. 2 Requisiti

Il Consiglio di accreditamento riconosce le agenzie di accreditamento con sede in Svizzera o all'estero se soddisfano i seguenti requisiti:

- a. l'agenzia può e si impegna a svolgere le procedure conformemente all'ordinanza per l'accreditamento LPSU;
- b. l'agenzia dispone di linee guida per l'attuazione delle procedure di accreditamento secondo la LPSU che includano la scala di valutazione a quattro livelli degli standard di qualità e le relative spiegazioni³, oppure si impegna a utilizzare la guida dell'Agenzia svizzera di accreditamento (AAQ);

¹ SR 414.20

² SR 414.205.3

³ Guida dell'AAQ all'accreditamento istituzionale o Guida dell'AAQ all'accreditamento di programmi.

- c. nella sua domanda di riconoscimento, l'agenzia si impegna alla consultazione sistematica del Consiglio di accreditamento per la nomina dei membri del gruppo di esperti per le procedure. Il Consiglio di accreditamento può esprimersi sull'idoneità dei membri proposti, basandosi sulle informazioni fornite dall'agenzia riguardo la composizione dei rispettivi gruppi di esperti. Il Consiglio non può prescrivere una composizione nominativa dei membri del gruppo;
- d. per l'accreditamento istituzionale, l'agenzia addebita alle scuole universitarie pubbliche e private almeno i costi diretti ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza sugli emolumenti del Consiglio svizzero di accreditamento (OEm-CSA)⁴. La riscossione dei costi indiretti secondo l'OEm-CSA è possibile solo per le scuole universitarie di diritto privato;
- e. per l'accreditamento di programmi, l'agenzia addebita alle scuole universitarie pubbliche e private almeno i costi diretti e indiretti ai sensi dell'articolo 5 dell'OEm-CSA;
- f. l'agenzia è registrata nello European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

Art. 3 Presentazione della domanda

¹ L'agenzia presenta per iscritto la domanda di riconoscimento al Consiglio di accreditamento precisando se intende svolgere:

- a. procedure di accreditamento istituzionale;
- b. procedure di accreditamento di programmi.

² La domanda deve indicare che l'agenzia di accreditamento soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In particolare, l'agenzia indica:

- a. come costituisce il gruppo di esperti ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza per l'accreditamento LPSU;
- b. come assicura che il gruppo di esperti possieda conoscenze adeguate del panorama universitario svizzero.

Art. 4 Esame della domanda

¹ La presidenza del Consiglio di accreditamento esamina la domanda dell'agenzia di accreditamento.

² Se la presidenza conclude che l'agenzia di accreditamento soddisfa i requisiti, l'agenzia è invitata a presentarsi a una riunione del Consiglio di accreditamento.

⁴ SR 414.205.6

Art. 5 Riconoscimento

¹ Una volta sentita l'agenzia, il Consiglio di accreditamento decide in merito al riconoscimento.

² Il Consiglio di accreditamento inserisce l'agenzia nell'elenco delle agenzie riconosciute, consultabile sul proprio sito Internet.

Art. 6 Durata del riconoscimento

Il riconoscimento è valido per 5 anni.

Art. 7 Monitoraggio procedurale dell'agenzia

Il Consiglio di accreditamento verifica il rispetto dei requisiti procedurali da parte dell'agenzia nell'ambito del processo decisionale.

Art. 8 Ritiro del riconoscimento

Il Consiglio di accreditamento può revocare il riconoscimento, sentita l'agenzia, se:

- a. l'agenzia non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- b. il monitoraggio delle procedure svolte dall'agenzia rivela carenze significative.

Art. 9 Riconsiderazione

L'agenzia può presentare una richiesta di riconsiderazione al Consiglio di accreditamento in merito alle decisioni di riconoscimento o di revoca del riconoscimento ai sensi del presente regolamento.

Art. 10 Costi

¹ Per il riconoscimento, il Consiglio di accreditamento percepisce una tariffa unica di 2.500 CHF, IVA esclusa.

² Per ogni decisione di accreditamento, il Consiglio di accreditamento riscuote una tassa pari al 10% dell'importo forfettario procedurale ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 3 dell'OEm-CSA.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.